Ministero della Salute
DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio 2
PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano

OGGETTO: Autorizzazione di parafarmacie alla vendita a distanza di medicinali - Articolo 5 "*Utilizzo di denominazioni e simboli*" del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153.

Pervengono alla scrivente Direzione generale richieste per il rilascio del Logo identificativo nazionale, necessario per la vendita a distanza dei medicinali (SOP e OTC) ai sensi dell'articolo 112-*quater* del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, da parte di parafarmacie che risultano autorizzate, dalle autorità competenti, alla vendita online mediante un indirizzo internet che utilizza il termine "farmacia".

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n.153, "*Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere*".

Tanto si rappresenta affinché vengano assunte tutte le iniziative utili per assicurare il rispetto della citata norma e venga avviata l'attività di vigilanza necessaria anche sulle autorizzazioni già rilasciate, avendo cura di informare tempestivamente questa Direzione in ordine ad eventuali revoche delle stesse.

Si chiede a codesti Assessorati di voler assicurare la diffusione della presente nota, ove necessario, alle altre autorità locali competenti eventualmente individuate dalla legge regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

*f.to Dott. Achille Iachino

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993"

LF